

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza



Santa Maria Capua Vetere il 23.3.2020

Decreto n. 90 / 2020

Oggetto : **Misure organizzative e linee guida di contenimento degli effetti della emergenza epidemiologica da COVID- 19 . sullo svolgimento della attività giudiziaria** (art. 83 comma 5 del decreto -legge 17 marzo 2020 n.18)

Il Presidente del Tribunale

Richiamati :

il decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14;

le “Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari “di cui al protocollo del 28 febbraio 2020;

le “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici giudiziari in ordine alla emergenza sanitaria COVID 19 “del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alle delibere del 6 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020;

le “Linee guida sulle misure di svolgimento dell’attività lavorativa dell’Amministrazione giudiziaria “ del Capo del Dipartimento della Organizzazione giudiziaria emanate in data 10 marzo;

le “Nuove linee guida sullo svolgimento dell’attività lavorativa per il personale della amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID 19” emanate dal Capo del Dipartimento della Organizzazione giudiziaria in data 19.3.2020 con le quali vengono fornite indicazioni specifiche per la attuazione delle misure di contenimento di cui in oggetto;

i dPCM del 9.3.2020 e dell’11.3.2020;

i provvedimenti organizzativi del Direttore generale del DGSIA di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili emanati il 10 marzo 2020 e quindi il 20 marzo 2020;

visto il decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18 , che all’art. 83 ha stabilito che “ *nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente alla attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici possono adottare le misure di cui al comma 7 , lettere da a) ad f) e H) .*

- a) *Limitazione all’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;*
- b) *La limitazione dell’orario di apertura al pubblico, ovvero , in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti , la chiusura al pubblico:*
- c) *La regolamentazione dell’accesso ai servizi , previa prenotazione , anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- d) *L’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- e) *La celebrazione a porte chiuse , ai sensi dell’art. 472, comma 3 cpp di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art. 128 cpp, delle udienze civili pubbliche :*
- f) *La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia . Lo svolgimento delle udienze deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.....*
- g) *Omissis*
- h) *Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni , e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice .*

Ritenuto che nel periodo in cui opera la sospensione dei termini , *cd. primo periodo* , è necessario prorogare in via d’urgenza gli accorgimenti organizzativi già adottati sulla base del precedente decreto- legge 8 marzo n.11 ma anche introdurre ulteriori misure di contenimento dell’afflusso di personale interno ed esterno negli uffici giudiziari , considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto, in un contesto di allarme sanitario , sta producendo sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro giudiziario ed amministrativo e quindi sulla funzionalità dell’Ufficio giudiziario globalmente inteso, nella convinzione della assoluta preminenza dell’interesse costituzionalmente protetto della salute pubblica e privata ;

considerato che in data 23 marzo 2020 ha avuto avvio il progetto di lavoro agile (*cd. smart working*) che ha visto quali destinatari tutti gli uffici di cancelleria ed i servizi amministrativi del Tribunale , l’Unep e gli Uffici dei giudici di pace con una drastica riduzione del numero di unità di personale che presta attività di lavoro *in presenza* ;

rilevato che il decreto-legge n.18 ha delineato all’art. 83 commi 13,14 e 15 un sistema innovativo in deroga alle disposizioni previste dal codice di procedura penale per le notificazioni e le comunicazioni al fine di consentire agli uffici giudiziari , nella situazione di emergenza che ha già imposto dal 9 marzo 2020 il *rinvio d’ufficio delle udienze* per la trattazione degli affari penali non urgenti , di comunicare celermente i provvedimenti destinati a rendere note alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio oltre che di ogni altro provvedimento adottato secondo la previsione e la disciplina del decreto legge n.18;

rilevato che con disposizione autonoma – comma 2 dell’art. 83 – per una durata pari al periodo individuato per selezionare le udienze da rinviare , ossia per l’intero *primo periodo* , restano sospesi , a prescindere dal fatto che il rinvio sia stato disposto o meno , tutti i termini prescritti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento , ossia i termini :

per la fase delle indagini preliminari ;

per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione ,

per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;

per le impugnazioni;

tutti i termini procedurali

con la ulteriore precisazione che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l’inizio stesso è differito alla fine del periodo:

rilevato che sono già state disciplinate le modalità di trattazione delle udienze di convalida di arresto e di fermo e di quelle relative agli interrogatori di garanzia della Sezione del giudice per le indagini preliminari , che si avvale del sistema della *videoconferenza* dal 10 marzo 2020 , ed evidenziato che è in fase di valutazione e di redazione il protocollo operativo per assicurare la partecipazione alle udienze di tutte le persone detenute , internate o in stato di custodia cautelare con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 del Direttore generale del DGSIA ;

considerato che è in fase di realizzazione il protocollo operativo per la trattazione “ *da remoto* “ anche delle udienze camerali delle procedure di appello e di riesame reale ;

rilevato che quanto al settore civile è previsto :

agli uffici che hanno già attivo il deposito telematico previsto in PCT a valore legale la estensione del deposito telematico anche per gli atti introduttivi (art. 83 comma 11) ;

ai medesimi uffici ed in relazione ai procedimenti oggetto di deposito telematico l’obbligo del versamento del contributo unificato mediante pagamento telematico, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2 , del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (art. 83 comma 11 , secondo periodo)

la possibilità di assicurare la partecipazione alle udienze civile che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti , a distanza “ *mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimenti del direttore del DGSIA*” (art. 83 comma 7 lett. h),

rilevato che sono già stati adottati accorgimenti organizzativi in relazione alla modalità telematiche di trattazione delle udienze civili cd. a partecipazione limitata :

considerato che è in fase di realizzazione il protocollo operativo per la gestione delle udienze civili mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice ;

rilevato che relativamente al *primo periodo* del decreto legge n. 18 sono stati approntati protocolli operativi per le materie specializzate gestite dalle sezioni Terza e Quarta civile , protocolli che formano parte integrante del presente decreto :

sentiti per le vie brevi i Presidenti di Sezione ed il personale amministrativo con funzioni direttive ; tanto premesso e ritenuto di emanare disposizioni volte ad assicurare la omogenea applicazione del decreto–legge n. 18 /2020 da parte di tutti i magistrati del Tribunale , riservandosi di disporre con successivo decreto e fatte salve ulteriori proroghe del cd.*primo periodo* le misure organizzative che dovranno essere adottate con le modalità partecipate di cui all’art. 83 DL citato per il cd. secondo periodo ;

DISPONE

Settore penale - *Periodo 23 marzo – 15 aprile*

- a) Le udienze collegiali e monocratiche, le udienze preliminari già fissate nei confronti di imputati non sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza detentiva , nonché le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti non detenuti , andranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al 30 giugno 2020 possibilmente e tendenzialmente “ in blocco “;
- b) Le udienze *cd di prima comparizione* monocratiche fissate per il mese di aprile andranno rinviate in blocco per ciascun magistrato alla udienza monocratica della prima settimana del mese di dicembre come da calendario di udienza, fatta eccezione per i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale ,anche non custodiale, ovvero a misura di sicurezza che andranno rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 se sospesi ;
- c) Le udienze di convalida dell’arresto in flagranza e di fermo di indiziato di reato saranno celebrate con il sistema della videoconferenza e dal momento della sottoscrizione con le modalità individuate nel protocollo tra Tribunale , Procura , Consiglio dell’Ordine e Camera penale, le quali varranno altresì anche per i processi con rito direttissimo a far data dalla sottoscrizione del predetto protocollo;
- d) Le udienze dei procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari il cui termine di fase ai sensi dell’art. 304 cpp maturi entro il 15 aprile saranno celebrate , al pari dei processi in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o è pendente richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentiva ;
- e) I procedimenti di cui alle lettere 1) 2) e 3) del comma 3 dell’art. 83 del decreto legge n. 18 – fatta eccezione per quelli in cui è stata applicata la misura cautelare reale (con esclusione delle procedure di riesame oggetto di separata regolamentazione) - saranno celebrati allorquando i detenuti, gli imputati , i proposti o i loro difensori ne facciano espressa richiesta sempre che :

-la richiesta del detenuto per quella causa trasfusa in un dichiarazione presentata all’Ufficio matricola della Casa circondariale pervenga tre giorni prima della udienza (non il giorno della udienza dovendosi adottare tempestivamente i provvedimenti di revoca della traduzione ovvero delle videoconferenze).

-la richiesta espressa del difensore pervenga esclusivamente a mezzo posta certificata nel termine di tre giorni precedenti la udienza fissata , come già concordato con il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati , agli indirizzi di posta elettronica :

assise.penale.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
collegiale.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
monocratico.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
penale.caserta.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it (per la Terza sezione
penale collegiale e monocratica)
gup.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
misure di prevenzione.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it

-si tratti di richiesta presentata per tutti gli imputati del medesimo processo

Se la richiesta, come è avvenuto sinora, si riferisca ad un sola posizione processuale in un procedimento a carico di plurimi soggetti si procederà alla separazione del processo relativamente alla posizione per cui è richiesta la trattazione ed al rinvio del processo relativamente alle altre posizioni . Nella ipotesi in cui si ritenga di non poter applicare la disposizione di cui all'art. 18 cpp il processo dovrà essere rinviato a data successiva al 15 aprile 2020 qualora la trattazione congiunta sia evidentemente incompatibile con le cautele disposte per la fase emergenziale in atto in ragione del numero di soggetti presenti in aula ,fatta salva la ipotesi di cui all'art. 304 cpp per la quale dovrà necessariamente optarsi per la separazione del processo;

f) Le udienze della Sezione per le Misure di prevenzione saranno trattate solo se perverrà nel termine fissato in precedenza la richiesta del proposto o del difensore : altrimenti andranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al 30 giugno 2020.

g) Le udienze per i procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali saranno fissate e trattate entro il 15 aprile solo se sarà avanzata la richiesta del difensore o dell'indagato contestualmente alla impugnazione attraverso dichiarazione espressa della volontà di trattare il procedimento. Negli altri casi , così come per i procedimenti di appello di cui all'art. 322 bis cpp, la procedura verrà fissata a data successiva al 15 aprile 2020

Si ribadisce che:

- Le istanze *de libertate* e le liste testi andranno trasmesse se urgenti alle Cancellerie penali esclusivamente a *mezzo pec* utilizzando gli indirizzi già in uso rintracciabili sul sito web del Tribunale . Le cancellerie provvederanno a loro volta alla trasmissione telematica al difensore del provvedimento consequenziale.

Le cancellerie delle Sezioni penali e della Corte di Assise restano aperte al pubblico per i soli adempimenti connessi ai procedimenti non sospesi e previo appuntamento telefonico per formalità non esitabili da remoto .

Le cancellerie della Sezione GIP restano aperte al pubblico sempre previo appuntamento telefonico limitatamente alle attività urgenti relative a misure cautelari applicate nel periodo in oggetto ovvero ai procedimenti non sospesi per formalità non esitabili da remoto .

La apertura è limitata dalle ore 9,30 alle ore 11, 30 .

L'accesso alle cancellerie nei casi previsti sarà limitato ad un solo utente per volta.

- L'ingresso di parti private e di difensori presso il Palazzo San Carlo sede della Sezione del Gip è consentito esclusivamente per le attività e negli orari indicati .

Sono sospese le comunicazioni con i magistrati della Sezione del GIP che prestano servizio per gli affari urgenti, diverse da quelle telefoniche o telematiche , sino al 15 aprile 2020 .

Sono sospese le attività di ricevimento degli amministratori giudiziari e dei proponenti da parte dei giudici della Sezione per le Misure di prevenzione . Le istanze relative alla gestione dei beni sequestrati dovranno essere trasmesse alla cancelleria della Sezione per le Misure di prevenzione esclusivamente a mezzo pec o e-mail. I consequenziali provvedimenti del giudice delegato o del Collegio saranno notificati con modalità telematiche .

Sono sospese sino al 15 aprile 2020 le seguenti attività :

il deposito degli atti che non rientrano in quelli urgenti o in scadenza

le richieste di copie e di prelievo di atti o fascicoli all'archivio

il deposito dei corpi di reato

le istanze o richieste che non rientrano negli invii telematici che si riferiscono a spese di giustizia, recupero crediti, ufficio CTU, funzionario delegato

il deposito delle impugnazioni . Esso è consentito solo relativamente ai processi per i quali il ricorrente renda dichiarazione di voler trattare il procedimento.

Le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 cpp ed osservando il distanziamento sociale nelle aule che saranno messe a disposizione dalle Sezioni dibattimentali, nelle aule del secondo piano per le udienze preliminari , nell'aula n. 1 del primo piano per le udienze di convalida degli arresti e del fermo celebrate dal Giudice per le indagini preliminari con il sistema della videoconferenza .

- Con riferimento alle istanze provenienti da avvocati di altro distretto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati garantirà la loro presentazione avvalendosi dell'elenco degli iscritti che hanno dato la loro disponibilità alla sostituzione dei colleghi , elenco che verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato agli iscritti.

Settore civile - Periodo 23 marzo – 15 aprile

- a) Tutti i procedimenti ,compresi i procedimenti di natura cautelare e tutte le udienze calendarizzate saranno rinviati di ufficio a data successiva al 15 aprile ad eccezione di quelle previste dall'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto-legge n.18 previa valutazione di urgenza fatta dal giudice istruttore o dal presidente del Collegio assegnatario . Resta ferma la possibilità dei Presidenti di Sezione di fissare udienze straordinarie nel periodo successivo al 30 giugno 2020;

- b) I rinvii saranno resi in via telematica alle udienze di calendario secondo le indicazioni numeriche che saranno fornite dai Presidenti di Sezione ed in modo da evitare la formazione di ruoli di udienza accorpati ;

I procedimenti eccezionalmente trattati saranno quelli già indicati nella precedente regolamentazione ossia quelli indicati al comma 3 dell'art. 83 ed i procedimenti che rivestono carattere di "indifferibilità " per la presenza di tre fondamentali requisiti ossia la vetustà della causa, la rilevanza degli interessi coinvolti e la maturità dell'istruttoria , fatta salva la facoltà dei Presidenti di Sezione di impartire direttive specifiche per situazioni peculiari :

- c) Le udienze della Sezione Lavoro sono rinviate a una data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione di quelle relative a procedimenti cautelari che , secondo apprezzamento del giudice attengono alla tutela dei diritti fondamentali della persona , e a quelli dichiarati urgenti dal Presidente della Sezione Lavoro ;
- d) Le udienze di comparizione dei coniugi ex art. 707 saranno tutte rinviate.

Tutti i procedimenti non sospesi devono essere trattati con l'utilizzo esclusivo della modalità telematica di cui alla lett. h del comma 7 dell'art. 83 del decreto legge n.18/2020 nonché a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa con il COA anche con le modalità della lett. f del comma 7 dell'art. 83 citato ;

- e) I procedimenti di nuova iscrizione verranno assegnati secondo le regole ordinarie ma i difensori non potranno costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo essendo stato previsto l'obbligo del deposito telematico anche per gli atti introduttivi con relativo pagamento telematico del contributo unificato; per cui le iscrizioni al ruolo avverranno solo con modalità telematiche e riguarderanno i procedimenti cautelari e i procedimenti ordinari con esclusione quindi dei procedimenti monitori
- f) Le istanze provenienti dagli avvocati verranno gestite esclusivamente con modalità telematiche e sempre che siano relative ai procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 DL citato e ritenute indifferibili ed urgenti ;
- g) La apertura al pubblico dei "presidi d'ufficio" delle cancellerie sezionali non sarà assicurata nelle giornate del martedì e del giovedì così come da precedente regolamentazione

Si ribadisce che :

-i Gop procederanno al rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile di tutti i procedimenti pendenti compresi quelli loro assegnati quali componenti dell' Ufficio del processo in considerazione della particolare difficoltà di una gestione esclusivamente telematica che è condizione fondamentale per la trattazione dei procedimenti pendenti nel periodo oggetto di regolamentazione .

-Le procedure esecutive saranno disciplinate come da allegato protocollo .Il Presidente della Sezione Quarta civile curerà la nuova calendarizzazione delle procedure che sarà comunicata anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la diffusione agli iscritti

-Le procedure concorsuali fallimentari saranno disciplinate come da allegato protocollo.

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati curerà la provvisoria sospensione del servizio di rilascio copie che viene assicurato all'interno del Palazzo di Giustizia civile agli iscritti

- per gli utenti pubblici o privati gli accessi alle cancellerie avvengano previa prenotazione telefonica o via posta elettronica certificata

Ufficio del Giudice di pace del circondario

Tutte le udienze sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 .

- 1) Gli uffici resteranno chiusi al pubblico: è consentita la iscrizione presso l'Ufficio del Giudice di pace di Caserta delle sole cause relative ad opposizioni a provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero avendone competenza esclusiva di trattazione ;

Eventuali istanze che volessero segnalare la urgenza nella proposizione di domande giudiziali di competenza del Giudice di pace saranno trasmesse presso l'Ufficio di coordinamento dei giudici di pace istituita presso il Tribunale di santa Maria Capua Vetere all'indirizzo mail istituzionale per essere valutate dal gruppo di lavoro che coadiuva il Presidente del Tribunale .

Disposizioni comuni

- 1) I magistrati del settore civile e penale sono invitati ad effettuare il deposito dei provvedimenti in riserva in data successiva al 15 aprile onde consentire il rispetto delle misure di contenimento disposte dalla Presidenza del Tribunale anche con riferimento alle cancellerie civili e penale .

I Presidenti di Sezione cureranno ,pertanto, che nel periodo emergenziale regolamentato con il presente decreto non si verifichino situazioni di difficoltà nella esecuzione degli adempimenti successivi all'eventuale deposito di atti e provvedimenti per il personale dei presidi d'ufficio che pur assicura la presenza nelle cancellerie è stato drasticamente ridotto .

- 2) In considerazione della riduzione della attività professionale degli Avvocati derivante dalla applicazione del nuovo regime della attività giudiziaria , i magistrati del tribunale e i giudici di pace sono invitati, invece, a provvedere con sollecitudine alla definizione delle procedure arretrate relative alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati e al deposito dei relativi decreti , onde consentire alla Dirigenza del Tribunale , d'intesa con il COA , di rendere attivo e proficuo il progetto di smaltimento delle pratiche pendenti presso l'Ufficio recupero credito giovandosi anche delle modalità di lavoro in smart- working.

Costituiscono parte integrante del presente decreto i nuovi protocolli operativi stipulati dai giudici della esecuzione e dai giudici del modulo fallimenti; il provvedimento del Presidente

della Sezione Lavoro di individuazione dei procedimenti da trattare ; il provvedimento del Presidente della Prima Sezione civile di regolamentazione delle attività.

*Dispone la comunicazione del presente decreto :
a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale nonché ai giudici di pace
al Sig. Procuratore della Repubblica sede
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede
al Sig. Presidente della Camera penale sede
alla Segreteria del personale per la comunicazione
all'ufficio di coordinamento dei giudici di pace per la comunicazione*

*ed ,altresi, per doverosa conoscenza
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini
al Consiglio Superiore della Magistratura*

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la diffusione.

Si invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede a disporre la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio e a darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Santa Maria Capua Vetere il 23 .3.2020

Il Presidente del Tribunale

Gabriella Maria Casella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella Maria Casella', written over the printed name.